



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 luglio 2010 (20.07)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0152 (COD)**

**11160/10
ADD 1**

**SOC 422
MIGR 61
CODEC 581**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: **Posizione del Consiglio in prima lettura adottata dal Consiglio il [26] luglio 2010 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità
= Progetto di motivazione del Consiglio**

I. INTRODUZIONE

Il 25 luglio 2007 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto, intesa a sostituire il regolamento (CE) n. 859/2003 ed estendere le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento di applicazione (regolamento (CE) n. 987/2009 del Consiglio) ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

La proposta si basa sull'articolo 63, punto 4 del trattato (unanimità e procedura di consultazione). In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la base giuridica è ora l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del TFUE (maggioranza qualificata e procedura legislativa ordinaria).

Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 9 luglio 2008 nel quadro della procedura di consultazione. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 5 maggio 2010 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione¹ in cui ha confermato la sua posizione nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 16 gennaio 2008.

La Commissione non ha presentato formalmente alcuna proposta modificata a seguito del parere in prima lettura del Parlamento.

Conformemente all'articolo 294, paragrafo 5 del TFUE, il Consiglio ha adottato la posizione in prima lettura a maggioranza qualificata il [26] luglio 2010.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato, con lettera del 24 ottobre 2007, l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento.

¹ Risoluzione del Parlamento europeo, del 5 maggio 2010, sulle ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del regolamento e non è vincolato da esso, né è soggetto alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione.

II. FINALITÀ

Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio ha esteso l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del relativo regolamento d'applicazione (CEE) n. 574/72 ai cittadini dei paesi terzi. Questi ultimi sono stati semplificati ed aggiornati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 rispettivamente, in vigore dal 1° maggio 2010.

La presente proposta di regolamento persegue gli stessi obiettivi del regolamento (CE) n. 859/2003, ovvero estendere il campo d'applicazione delle disposizioni comunitarie in vigore in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai cittadini dei paesi terzi che non sono già coperti da tali disposizioni comunitarie unicamente a causa della loro nazionalità.

La proposta intende garantire ai cittadini di paesi terzi l'applicazione delle stesse regole di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che si applicano ai cittadini europei a partire dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009. L'obiettivo è quello di evitare una situazione di estrema confusione per i cittadini e le amministrazioni nazionali, che si troverebbero di fronte a due diverse normative, ciascuna con i propri criteri di ammissibilità, relative al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale tra gli Stati membri.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Il Parlamento europeo ha adottato due emendamenti alla proposta della Commissione al fine di introdurre due nuovi considerando (3 bis e 6 bis) nel preambolo in modo da sottolineare l'importanza della parità di trattamento.

Nel corso del dibattito in sessione plenaria la Commissione ha dichiarato di poter accettare tali emendamenti.

Il Consiglio ha potuto inoltre accettare due emendamenti (considerando 4 e 7 nella posizione del Consiglio in prima lettura).

Il Consiglio ha inoltre ritenuto necessario chiarire il considerando 8 della proposta (considerando 10 della posizione in prima lettura) per specificare che l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità non pregiudica il diritto degli Stati membri di rifiutare o di ritirare un permesso d'ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro, o di rifiutarne il rinnovo, nello Stato membro interessato conformemente al diritto dell'Unione.

Inoltre, il considerando 13 nella posizione del Consiglio in prima lettura precisa che la condizione di soggiorno regolare nel territorio di uno Stato membro, stabilita all'articolo 1, non pregiudica i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti la pensione d'invalidità, di vecchiaia o di superstite, a nome di uno o più Stati membri, a favore di un cittadino di un paese terzo che ha precedentemente soddisfatto le condizioni del regolamento, o di superstiti di tale cittadino di un paese terzo.

Infine, i considerando 17, 18 e 19 della posizione del Consiglio in prima lettura si riferiscono alla posizione dell'Irlanda, del Regno Unito e della Danimarca per quanto riguarda l'adozione e l'applicazione del regolamento.

La Commissione ha accettato la posizione del Consiglio in prima lettura.

IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che estende le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità fornisce un'impostazione equilibrata per garantire la parità di trattamento e la non discriminazione dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio dell'Unione europea.

Il Consiglio auspica una discussione costruttiva con il Parlamento europeo al fine di pervenire ad un accordo definitivo su questo importante regolamento.
